



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I QUADERNI

numero

82

A cura di:

Angelo Di Leva

L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI E LE NOVITÀ DEL D.M. 140/2012 - PARAMETRI

COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I QUADERNI

numero

82

A cura di:

Angelo Di Leva

L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI E LE NOVITÀ DEL D.M. 140/2012 - PARAMETRI

COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE

INDICE

1	ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 (liberalizzazioni) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27	6
	1.1 Disposizioni sulle professioni regolamentate	6
2	ELEMENTI OBBLIGATORI NELLA REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CON I CLIENTI A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	7
	2.1 Il primo elemento obbligatorio	7
	2.2 Il secondo elemento obbligatorio	9
	2.3 Quali i riferimenti per formulare un preventivo scritto	9
	2.4 Mancanza del mandato professionale e del preventivo scritto	9
3	CONSEGUENZE SUL PIANO DEL RECUPERO DEGLI ONORARI PER L'OPERA PROFESSIONALE IN CASO DI MANCANZA DEL MANDATO PROFESSIONALE E DEL PREVENTIVO SCRITTO	12
4	AMBITO DEL D.M.140/2012 ENTRATO IN VIGORE IL 23 AGOSTO 2012	13
5	DIFFERENZE CON LA PRECEDENTE ABROGATA TARIFFA PROFESSIONALE	13
6	CONTENUTO DEL D.M. 140/2012	14
	6.1 SEZIONE PRIMA CAPO I - ARTICOLO 1 - Ovvero ambito di applicazione e regole generali	14
	6.2 SEZIONE SECONDA Metodo di calcolo degli onorari	15
7	CAPO III - ARTICOLI DAL 15 AL 29 per i Dottori commercialisti e gli Esperti contabili Sezione prima: disposizioni generali	20
	Art. 15 - Tipologia d'attività	20
	Art. 16 - Definizioni	20
	Art. 17 - Parametri generali	21
	Art. 18 - Maggiorazioni e riduzioni	22
8	ESPOSIZIONE, ESEMPI DI CALCOLO ED INFORMAZIONI PRATICHE AGLI ARTICOLI DAL 19 AL 29	24
	Art. 19 - Amministrazione e custodia	24
	Art. 20 - Liquidazioni di aziende	26
	Art. 21 - Valutazioni, perizie e pareri	28
	Art. 22 - Revisioni contabili	30
	Art. 23 - Tenuta della contabilità	32
	Art. 24 - Formazione del bilancio	35
	Art. 25 - Operazioni societarie	37
	Art. 26 - Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria	41
	Art. 27 - Assistenza in procedure concorsuali	47
	Art. 28 - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria	49
	Art. 29 - Sindaco di società	55
9	IL CRITERIO ANALOGICO	58
10	LIQUIDAZIONE PARCELLE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE	59
11	L'ART.2233 DEL CODICE CIVILE	60
12	MODALITÀ PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	62

PREMESSA

A cura di **Angelo Di Leva**

Il Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27 (liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe professionali.

Il successivo D.M. 20 luglio 2012, n.140/2012, in vigore dal 23 agosto 2012 ha fissato i così detti “Parametri” per la liquidazione, da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi degli iscritti ad alcune professioni ordinistiche.

In qualità di Presidente delle Commissioni Liquidazione Parcelle ho ritenuto opportuno predisporre questo elaborato per contribuire alla conoscenza e all’applicazione pratica di quanto indicato nel citato decreto e di conseguenza esporre il quadro normativo in materia di compensi professionali, dopo l’abrogazione delle Tariffe professionali, di formulare alcuni esempi di applicazione pratica e una serie di consigli attraverso esemplificazioni e note operative.

1 ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 (liberalizzazioni) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27

1.1 DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (modificato dall'articolo 1, comma 150, della Legge 124/2017).
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle tariffe di cui al comma 1.

2 ELEMENTI OBBLIGATORI NELLA REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CON I CLIENTI A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2.1 IL PRIMO ELEMENTO OBBLIGATORIO

Il mandato professionale

Tale documento contrariamente a quanto spesso si crede non è facoltativo ma indicato come obbligatorio dalle norme del Codice Civile e dalle norme indicate nel Codice Deontologico emanato dal consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

In particolare va ricordato che il comma 4 dell'art.9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico, in forma scritta.

Il mandato professionale può contenere o meno il secondo documento richiamato più sotto che è il preventivo sottoscritto per accettazione dal Cliente.

Si consiglia, se possibile, di attribuire data certa al mandato professionale (o lettera d'incarico) poiché è capitato che sia stata contestata la decorrenza del mandato, in relazione all'opposizione allo stato passivo fallimentare, di un professionista perché il documento era privo di data certa.

N.B. Il mandato in forma scritta è fondamentale anche alla luce della sentenza n.6203/13 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato che una fattura emessa da un professionista può essere considerata falsa in assenza di un regolare contratto scritto.

Il CNDCEC ha predisposto in apposita pagina web: <http://www.mandatoprofessionale.it/> nella quale sono pubblicate, a disposizione di tutti gli iscritti, che potranno effettuare il download e modificarle a proprio uso, le formule dei più frequenti incarichi professionali:

- Apertura ditta individuale
- Costituzione società

- Contabilità semplificata, dichiarazioni e consulenza generica
- Contabilità ordinaria, dichiarazioni e consulenza generica
- Contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
- Bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
- Dichiarazioni e consulenza generica
- Consulenza generica ad enti non commerciali
- Consulenza finanziaria
- Consulenza gestionale
- Controllo di gestione
- Perizia di stima
- Cessione quote srl
- Contratto di hosting su server di studio
- Costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione
- Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro
- Mandato professionale modello 231
- Preventivo incarico generico (al momento non disponibile)
- Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da AdE
- Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da terzi.

Tali mandati comprendono anche interessanti statuizioni in ordine alla normativa sulla *privacy* e sull'antiriciclaggio che spesso vengono dimenticate e sottovalutate.

2.2 IL SECONDO ELEMENTO OBBLIGATORIO

Il preventivo scritto

Il CNDCEC si è espresso su tale tema posto a carico degli iscritti dalla Legge sulla concorrenza (art.1, c.150, Legge 124/2017) che novellava il contenuto del comma 4 dell'art.9 del Decreto Legge n.1/2012 stabilendo che *"...In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi..."*.

2.3 QUALI I RIFERIMENTI PER FORMULARE UN PREVENTIVO SCRITTO

Non esiste alcun metodo predeterminato a tale scopo. Solamente per esposizione potremmo ipotizzare alcune metodologie di formazione del preventivo professionale:

- 1) Tariffa di studio, ovvero una tariffa formulata dal singolo Commercialista indicando il proprio onorario per ogni singola prestazione;
- 2) Tariffa di studio indicante la quantificazione degli onorari previsti da altre tariffe suggerite o previggenti;
- 3) Indicazione dell'onorario a tempo previsto per l'attività delle diverse professionalità dello studio professionale;
- 4) Compenso annuale forfettario.

Naturalmente in caso di nuovi incarichi non previsti dal mandato e dal preventivo occorrerà emettere i nuovi documenti integrativi con le stesse regole di quelli precedenti.

2.4 MANCANZA DEL MANDATO PROFESSIONALE E DEL PREVENTIVO SCRITTO

In CNDCEC con il proprio P.O. n.292/2017, rilasciato in data 5 febbraio 2018, ha espressamente chiarito che il contratto di prestazione professionale (mandato professionale) e del preventivo scritto hanno natura diversa e la loro mancanza sanzioni diverse.

"...Facendo seguito alla richiesta di parere in tema di compensi per prestazioni professio-

nali a seguito delle modifiche intervenute con le disposizioni dell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 150 della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Il novelato comma 4 dell'art. 9 del DL 1/2012 prevede che "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 29 agosto 2017, oltre a ribadire che il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico, pongono in capo al professionista una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione.

La norma, infatti, prevede che il professionista renda noto al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale:

- a) il grado di complessità dell'incarico;*
- b) tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;*
- c) i dati della polizza assicurativa;*
- d) la misura del compenso attraverso un preventivo di massima, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*

Le misure introdotte con la legge sulla concorrenza mirano a rafforzare gli obblighi informativi posti in capo ai professionisti, prevedendo obbligatoriamente che le informazioni da fornire vengano rese in forma scritta.

A differenza di ciò che accade per gli obblighi informativi al cliente, la forma scritta non

viene richiesta per il successivo accordo tra cliente e professionista. Ne consegue che per la validità della conclusione del contratto tra professionista e cliente non è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Diverso e per certi versi più stringente è il contenuto dell'art. 25 del Codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale il 17 dicembre 2015.

La norma deontologica, infatti, impone all'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di stabilire per iscritto nell'accordo con il cliente la misura del compenso e di accompagnare l'accordo con un preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del Codice Deontologico, in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale rileva solo sotto profilo disciplinare, mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di legge (in particolare dello specifico onere informativo disposto dall'art. 9, comma 4 del DL. n. 1/2012). In relazione al primo quesito posto dall'Ordine, pertanto, va osservato che il professionista oltre a sottoscrivere con il cliente il contratto di prestazione professionale (mandato professionale) dovrà redigere per iscritto anche il preventivo di massima ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DL 1/2012.

In relazione al secondo quesito, si osserva che le nuove disposizioni dell'art. 9, comma 4, DL n. 1/2012 non pongono alcuna differenziazione in relazione alla natura del cliente. L'articolo citato parla genericamente di "cliente" senza specificare se pubblico o privato, pertanto dal tenore letterale della norma non emerge la volontà di riservare l'obbligo della forma scritta ai soli clienti privati, bensì di estenderlo a tutti come nel caso prospettato nel quesito, anche quando il cliente che riceve la prestazione è una Pubblica Amministrazione, il professionista sarà tenuto a redigere il preventivo. Deve ritenersi, inoltre, che nel caso in cui l'incarico professionale sia conferito all'esito di un bando di gara il professionista sarà tenuto ad osservare le disposizioni del bando emanato dall'amministrazione conferente.

In merito al terzo quesito posto, con cui si chiede di sapere se la mancata forma scritta del preventivo di massima comporta violazione dell'art. 25 del Codice Deontologico e la conseguente irrogazione della sanzione disciplinare della censura, prevista dall'art. 21, comma 5 del Codice delle sanzioni disciplinari, si ribadisce che ai sensi dell'art. 25 del Codice Deontologico tanto il mandato professionale, quanto il preventivo, dovranno essere redatti in forma scritta. La norma deontologica è chiara nel punto in cui prescrive che la mancata

forma scritta del contratto e del preventivo di massima, in fase di conferimento dell'incarico, costituisce violazione del principio contenuto nell'art. 25. Di conseguenza, come indicato dall'Ordine, al professionista potrà essere inflitta la sanzione disciplinare della censura come previsto dall'art. 21 del Codice delle sanzioni disciplinari...”

In sintesi: la mancata stipula del mandato professionale è prevista e sanzionata dall'art.25 del Codice deontologico (dunque rileva solo sotto il profilo disciplinare), mentre la mancata redazione in forma scritta del preventivo, oltre che dallo stesso art.25 del Codice Deontologico comporta anche una violazione di Legge per mancata osservanza del comma 4 del D.L. n.1/2012.

3 CONSEQUENZE SUL PIANO DEL RECUPERO DEGLI ONORARI PER L'OPERA PROFESSIONALE IN CASO DI MANCANZA DEL MANDATO PROFESSIONALE E DEL PREVENTIVO SCRITTO

Fatto salvo il rischio di sanzioni deontologiche e di Legge di cui alle pagine precedenti, gli onorari per l'opera prestata sono comunque dovuti, ma al Commercialista non resterà che adire le vie legali per ottenere il riconoscimento delle competenze per l'opera prestata.

Naturalmente non avendo onorari accettati e quindi “preconcordati” con il cliente per la determinazione giudiziaria occorrerà necessariamente fare riferimento ai così detti “Parametri” previsti dal D.M. 140/2012, che di seguito si andrà a commentare.

Si rammenta che il disposto dell'art.1 c.6 del D.M. 140/2012 espone chiaramente quanto segue: *“l'assenza di prova del preventivo di massima previsto dall'art. 9, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”*.

4 AMBITO DEL D.M.140/2012 ENTRATO IN VIGORE IL 23 AGOSTO 2012

Capo I: disposizioni generali (**art. 1**).

Capo II: disposizioni concernenti gli avvocati (**artt. da 2 a 14**).

Capo III: disposizioni concernenti i Dottori commercialisti ed Esperti contabili (artt. da 15 a 29).

Capo IV: disposizioni concernenti i Notai (**artt. da 30 a 32**).

Capo V: disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica (**artt. da 33 a 39**): agrotecnici, architetti, pianificatori, paesaggisti, biologi, chimici, agronomi, forestali, geometri, geologi, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari.

Capo VI: disposizioni concernenti le altre professioni (**art. 40**).

Capo VII: disciplina transitoria ed entrata in vigore (**artt. da 41 a 42**).

5 DIFFERENZE CON LA PRECEDENTE ABROGATA TARIFFA PROFESSIONALE

È stata semplificata la struttura delle disposizioni specifiche rispetto alla disciplina della tariffa professionale abrogata, ma tale attività non è riuscita a comprendere la numerosità delle prestazioni professionali e neppure l'impegno che tali attività comportano nello svolgimento pratico, con il risultato che alcune prestazioni presentano onorari insignificanti ed altre onorari oltre ogni logica.

Non vengono previsti: rimborsi spese, indennità, onorari specifici, onorari graduali, onorari preconcordati e onorari a tempo con conseguente eliminazione della distinzione tra rimborsi spese, indennità e onorari.

Sono state ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti i parametri rispetto a 29 tipologie di attività previste nella tariffa professionale abrogata.

Sono stati ridotti i criteri per la determinazione del valore della pratica lasciando ampio margine di valutazione e discrezionalità nell'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo).

La tecnica utilizzata per i riquadri non è omogenea e presenta diverse discrepanze.

6 CONTENUTO DEL D.M. 140/2012

6.1 SEZIONE PRIMA

CAPO I - ARTICOLO 1- Ovvero ambito di applicazione e regole generali

L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti applica, in difetto di accordo tra le parti, le disposizioni del DM 140/2012 (è del tutto evidente il carattere sussidiario della liquidazione giudiziale);

- > nei compensi non sono comprese le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo;
- > nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio;
- > per gli incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti incarichi si tiene conto dell'opera effettivamente svolta;
- > l'assenza di prova del preventivo di massima previsto dall'art. 9, comma 4, del DL 1/2012 costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso;
- > le soglie numeriche contenute nelle tabelle allegate al decreto non sono vincolanti per la liquidazione del compenso.

(Si tralascia di indicare il contenuto del Capo II poiché riferito alla categoria professionale degli Avvocati).

6.2 SEZIONE SECONDA**Metodo di calcolo degli onorari**

Art. 19 - Amministrazione e custodia	Riquadro 1 [Art. 19]
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	➤ sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: - fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%; - sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%; - sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%.
Art. 20 - Liquidazioni di aziende	Riquadro 2 [Art. 20]
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del Codice Civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	a) sul totale dell'attivo realizzato: fino ad euro 400.000 dal 4% al 6% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3% oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%. b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%.
Art. 21 - Valutazioni, perizie e pareri	Riquadro 3 [Art. 21]
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	➤ sul valore della perizia o della valutazione: - fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%; - per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%; - per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

Art. 22 - Revisioni contabili	Riquadro 4 [Art. 22]
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%. b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%. c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%.
Art. 23 - Tenuta della contabilità	Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%; b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%; c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]
	> sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: - fino a euro 50.000 dal 4% al 3%; - sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% all' 1%; - oltre euro 100.000 dall' 1% allo 0,5%.
Art. 24 - Formazione del bilancio	Riquadro 6 [Art. 24]
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%; b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%; c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%.

Art. 25 - Operazioni societarie	Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	> sul capitale sottoscritto: - fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%; - per il di più fino a euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%; - oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2] > sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate: - fino ad euro 4.000.000 dall'1% all'1,50%; - oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% all'1%.
Art. 26 - Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria	Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	> sul corrispettivo pattuito: - fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%; - oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3] > sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione: - fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%; - oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	

Art. 27 - Assistenza in procedure concorsuali	Riquadro 9 [Art. 27]
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili. 2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.	> sul totale delle passività: - fino a euro 1.000.000 dall' 1% al 2%; - oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%.
Art. 28 - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria	Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	> Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150 > Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con Partita IVA euro 450 > Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550 > Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro 650 > Dichiarazioni IRAP euro 200 > Dichiarazioni IVA euro 250 > Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150 > Dichiarazione di successione euro 350 > Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100 > Invio telematico euro 20
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]
	> sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall' 1% al 5%.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.	Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3] > sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%.
Art. 29 - Sindaco di società 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili. 2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà. 3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.	Riquadro 11 [Art. 29] > sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: - fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000; - per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%; - per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%; - per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%; - per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Avvertenze:

- La formulazione dei riquadri della tabella C) allegata in calce al D.M. 140/2012 espone una serie di indicazioni equivoche poiché per il calcolo a scaglioni progressivi vengono utilizzate ben 3 diverse indicazioni:
 1. Sul maggior valore
 2. Per il di più oltre
 3. Oltre
- La formulazione del secondo scaglione del riquadro 7.1 della tabella C) allegata in calce al D.M. 140/2012 appare con tutta evidenza errato poiché la corretta formulazione non dovrebbe essere "per il di più oltre" bensì "per il di più fino".

7 CAPO III - ARTICOLI DAL 15 AL 29 per i Dottori commercialisti e gli Esperti contabili - Sezione prima: disposizioni generali

ART. 15 - TIPOLOGIA D'ATTIVITÀ

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai Dottori commercialisti ed Esperti contabili:
 - a) amministrazione e custodia;
 - b) liquidazione di aziende;
 - c) valutazioni, perizie e pareri;
 - d) revisioni contabili;
 - e) tenuta della contabilità;
 - f) formazione del bilancio;
 - g) operazioni societarie;
 - h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
 - i) assistenza in procedure concorsuali;
 - l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
 - m) sindaco di società.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

ART. 16 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
 - a) **«professionista iscritto negli albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»**: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'Albo;
 - b) **«valore della pratica»**: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;

- c) «**componenti positivi di reddito lordi**», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
- 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
 - 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
 - 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
- d) «**attività**»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile;
- e) «**passività**»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del Codice Civile;
- f) «**assistenza tributaria**»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
- g) «**rappresentanza tributaria**»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
- h) «**consulenza tributaria**»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

ART. 17 - PARAMETRI GENERALI

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- a) valore e natura della pratica;
 - b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
 - c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
 - e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
 - f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Sintesi dell'Articolo 17

Determinazione del compenso con riferimento ai seguenti parametri generali:

- > valore e natura della pratica;
- > importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- > condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- > risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- > impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- > pregio dell'opera prestata.

Il compenso è liquidato applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C) allegata al DM 140/2012.

ART. 18 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la

soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Sintesi dell'Articolo 18

> **maggiorazioni fino al 100% per:**

- pratiche di eccezionale importanza;
- pratiche di eccezionale complessità;
- pratiche di eccezionale difficoltà;
- prestazioni in condizioni di urgenza.

> **riduzioni fino al 50% per prestazioni:**

- eseguite in modo spedito;
- senza soluzione di questioni rilevanti.

8 ESPOSIZIONE, ESEMPI DI CALCOLO ED INFORMAZIONI PRATICHE AGLI ARTICOLI DAL 19 AL 29

ART. 19 - AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 1 della tabella C [art. 19]

Sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- a) fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%;
- b) sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%;
- c) sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%.

Art.19 - AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA

DATI RICHIESTI

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITI LORDI		€ 2.310.000,00					
TOTALE ATTIVITÀ		€ 1.760.000,00					
TOTALE VALORE DELLA PRATICA		€ 4.070.000,00					
						MINIMO	MASSIMO
Fino a:		€ 10.000,00	3%	4%	€ 300,00	€ 400,00	
sul maggior valore fino a:		€ 50.000,00	2%	3%	€ 800,00	€ 1.200,00	
sul maggior valore oltre a:		€ 50.000,00	1%	2%	€ 40.200,00	€ 80.400,00	
TOTALE compenso per attività di amministrazione e custodia PER UN VALORE DELLA PRATICA DI		€ 4.070.000,00			€ 41.300,00	€ 82.000,00	

Commento:

Onorario per alcune attività quali:

- amministrazione di aziende;
- custodia di aziende.

Si ritiene che le attività non espressamente indicate quali l'amministrazione e/o custodia di altri beni possano trovare ugualmente riferimento a questo articolo per il criterio di analogia indicato dal comma 1 dell'art.1 del D.M. 140/2012.

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dagli art.28 e 29 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

- amministrazione di immobili;
- amministrazioni d'azienda;
- amministrazione di valori mobiliari;
- amministrazione di beni mobili;
- conservazione di aziende;
- conservazione di beni.

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività così come indicato dall'art.16.

ART. 20 - LIQUIDAZIONI DI AZIENDE

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del Codice Civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 2 della tabella C [art. 20]

- a) Sul totale dell'attivo realizzato: fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%; sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%; oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% all'1%.
- b) Sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%.

LIQUIDAZIONE DI AZIENDE

DATI RICHIESTI

a) TOTALE ATTIVO REALIZZATO		€ 820.000,00					
b) TOTALE PASSIVO ACCERTATO		€ 2.540.000,00					
determinazione del compenso:						MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 400.000,00	4%	6%	€ 16.000,00	€ 24.000,00		
sul maggior valore fino a:	€ 4.000.000,00	2%	3%	€ 8.400,00	€ 12.600,00		
sul maggior valore oltre a:	€ 4.000.000,00	0,75%	1%	€ -	€ -		
determinazione del compenso sul passivo accertato	€ 2.540.000,00	0,50%	0,75%	€ 12.700,00	€ 19.050,00		
TOTALE compenso per attività di liquidazione di aziende PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:							
ATTIVO REALIZZATO	€ 820.000,00			€ 37.100,00	€ 55.650,00		
PASSIVO ACCERTATO	€ 2.540.000,00						

Commento:

Regolamenta gli onorari previsti per:

- attività di liquidazione e per il realizzo delle attività aziendali, l'estinzione delle passività e il riparto agli aventi diritto.

Attività di liquidatore nell'ambito dell'accordo di cessione dei beni ai creditori *ex art.* 1977 del Codice Civile;

- attività di liquidatore su nomina del Tribunale (*ex art.* 2275 del Codice Civile per le società semplici, *ex art.* 2309 del Codice Civile per le società in nome collettivo ed *ex art.* 2487 del Codice Civile per le società di capitali).

Non si ritiene applicabile al liquidatore giudiziale del concordato preventivo (al quale si applica il DM 25.1.2012, n. 30).

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 30 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

- l'assistenza, senza assunzione della carica, al liquidatore;
- l'incarico non giunto a compimento con la fine della liquidazione;
- le ulteriori prestazioni rese non direttamente finalizzate alla liquidazione quali l'assistenza all'imprenditore e l'assegnazione di beni, come ad esempio la redazione di inventari e bilanci straordinari.

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dell'attivo realizzato e delle passività accertate.

ART. 21 - VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERI

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o regolamenti è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 3 della tabella C [art. 21]

Sul valore della perizia o della valutazione

- fino a euro _____ 1.000.000 da 0,80% a 1%
- per il di più fino a euro _____ 3.000.000 da 0,50% a 0,70%
- per il di più oltre a euro _____ 3.000.000 da 0,025% a 0,05%

Art.21 - PERIZIE E VALUTAZIONI

DATI RICHIESTI

VALORE RISULTANTE DALLA PERIZIA		€ 145.000,00			
determinazione del compenso				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 1.000.000,00	0,80%	1,00%	€ 1.160,00	€ 1.450,00
per il di più fino a:	€ 3.000.000,00	0,50%	0,70%	€ -	€ -
per il di più oltre a:	€ 3.000.000,00	0,025%	0,05%	€ -	€ -
TOTALE compenso per attività di perizie e valutazioni PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:		€ 145.000,00		€ 1.160,00	€ 1.450,00

Commento:

Regolamenta gli onorari previsti per l'attività di valutazioni, perizie e pareri.

Tra le quali:

- Perizie
- Pareri motivati
- Consulenze tecniche di parte
- Valutazioni d'azienda e rami d'azienda
- Valutazione singoli beni o diritti
- Valutazioni patrimoniali
- Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate
- Perizia di stima *ex art.* 2465 del Codice Civile

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 31 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

- Relazioni di cui all'art.2343 Codice Civile
- Relazioni di cui all'art.2465 Codice Civile
- Relazioni di cui all'art.2473 Codice Civile
- Relazioni di cui all'art.2501 *sexies* Codice Civile

Il valore della pratica, per la valutazione di aziende o di rami di azienda e per la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, è costituito dal valore determinato dalla valutazione o perizia.

ART. 22 - REVISIONI CONTABILI

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 4 della tabella C [art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%;
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,050% allo 0,075%.

Art.22 - REVISIONI CONTABILI						
DATI RICHIESTI						
a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	€ 2.736.000,00					
b) TOTALE ATTIVITÀ	€ 2.895.000,00					
c) AMMONTARE DELLE PASSIVITÀ	€ 2.043.200,00					
determinazione del compenso				MINIMO	MASSIMO	
Componenti positivi di reddito	€ 2.736.000,00	0,10%	0,15%	€ 2.736,00	€ 4.104,00	
totale attività	€ 2.895.000,00	0,050%	0,075%	€ 1.447,50	€ 2.171,25	
ammontare passività	€ 2.043.200,00	0,050%	0,075%	€ 1.021,60	€ 1.532,40	
TOTALE compenso per attività di revisore contabile PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	€ 2.736.000,00				€ 5.205,10	€ 7.807,65
TOTALE ATTIVITÀ	€ 2.895.000,00					
AMMONTARE DELLE PASSIVITÀ	€ 2.043.200,00					

Commento:

L'art.22 è riferito all'attività di:

- Revisione contabile
- Riordino della contabilità
- Accertamento attendibilità bilanci
- Accertamento della rendicontazione finalizzata all'erogazione contributi pubblici
- Ispezioni amministrative e contabili

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 32 e l'onorario veniva determinato sulla base dell'impegno orario.

La nuova previsione, invece, determina gli onorari con riferimento ai componenti positivi di reddito lordi, alle attività e alle passività come indicato all'art.16.

Attenzione: la formulazione dell'articolo non considera le passività mentre il rinvio al riquadro 4 della tabella c) le indica espressamente.

Si suggerisce, in caso di revisione legale di società, di chiedere che sia l'assemblea all'atto dell'attribuzione d'incarico a determinare il compenso annuale.

ART. 23 - TENUTA DELLA CONTABILITÀ

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
- 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 5.1 della tabella C [art. 23]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%,
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%.

CONTABILITÀ ORDINARIA					
DATI RICHIESTI					
a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI	€	743.200,00			
b) TOTALE ATTIVITÀ	€	435.138,00			
c) AMMONTARE DELLE PASSIVITÀ	€	376.640,00			
determinazione del compenso				MINIMO	MASSIMO
Componenti positivi di reddito LORDI	€	743.200,00	0,30%	0,50%	€ 2.229,60 € 3.716,00
totale attività	€	435.138,00	0,020%	0,060%	€ 87,03 € 261,08
Totale passività a fine esercizio	€	376.640,00	0,020%	0,065%	€ 75,33 € 244,82
TOTALE compenso tenuta di contabilità ordinaria PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:				€ 2.391,96	€ 4.221,90
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO =	€	743.200,00			
TOTALE ATTIVITÀ=	€	435.138,00			
AMMONTARE DELLE PASSIVITÀ =	€	376.640,00			

Riquadro 5.2 della tabella C [art. 23]

Sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:

- fino a euro 50.000,00 dal 3% al 4%;
- sul maggior valore e fino a euro 100.000 dall'1% al 2%;
- oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%.

Art. 23 - 2° COMMA - CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**DATI RICHIESTI**

a) COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI	€ 312.500,00						
determinazione del compenso					MINIMO	MASSIMO	
Fino a:	€ 50.000,00	3%	4%	€ 1.500,00	€ 2.000,00		
sul maggior valore fino a:	€ 100.000,00	1%	2%	€ 500,00	€ 1.000,00		
sul maggior valore oltre a:	€ 100.000,00	0,50%	1%	€ 1.062,50	€ 2.125,00		
TOTALE compenso per tenuta della contabilità semplificata PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:							
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI	€ 312.500,00			€ 3.062,50	€ 5.125,00		

Commento:

Attiene agli onorari relativi a:

- Tenuta della contabilità ordinaria con i relativi controlli
- Fornitura periodica di situazioni contabili per il cliente
- Tenuta contabilità semplificata con i relativi controlli
- Incontri con il cliente o con terzi per l'esame e le analisi delle situazioni contabili in corso d'anno.

Non viene previsto alcun compenso per le situazioni contabili infrannuali e per l'impianto e l'organizzazione della contabilità.

Va attentamente osservato che per i compensi riguardanti la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata assume grande rilevanza l'ammontare dei componenti positivi di reddito lordi come definiti dall'art.16.

Non è previsto alcun compenso per la redazione dell'inventario, per la tenuta del libro beni ammortizzabili, per gli incontri periodici con i clienti sia presso lo studio o presso il cliente e per tutte le prestazioni connesse alla tenuta della contabilità.

Nell'abrogata tariffa professionale queste attività erano previste dall'art.33 e gli onorari erano parametrati al numero delle registrazioni effettuate.

ART. 24 - FORMAZIONE DEL BILANCIO

1. 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 6 della tabella C [art. 24]

- a) Sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
- dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro;
 - per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%.
- b) Sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%.
- c) Sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%.

Art. 24 - FORMAZIONE DEL BILANCIO**DATI RICHIESTI**

a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI	€ 2.330.000,00
b) TOTALE DELLE ATTIVITÀ	€ 918.000,00
c) AMMONTARE DELLE PASSIVITÀ	€ 410.000,00

determinazione del compenso

				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 20.000.000,00	0,020%	0,030%	€ 466,00	€ 699,00
per il di più oltre:	€ 20.000.000,00	0,005%	0,010%	€ -	€ -
determinazione del compenso sulle attività:	€ 918.000,00	0,05%	0,06%	€ 459,00	€ 550,80
determinazione del compenso sulle passività:	€ 410.000,00	0,02%	0,03%	€ 82,00	€ 123,00

TOTALE compenso per la formazione del bilancio PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI	€ 2.330.000,00
TOTALE DELLE ATTIVITÀ	€ 918.000,00
AMMONTARE DELLE PASSIVITÀ	€ 410.000,00

€ 1.007,00	€ 1.372,80
------------	------------

Commento:

Le previsioni dell'art.24 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

- Predisposizione del bilancio di fine esercizio completo o meno di nota integrativa, relazione sulla gestione e altre relazioni, rendiconti finanziari, verbali.
- Bilancio in corso d'anno con o senza relazione circa l'andamento dell'esercizio.
- Bilancio straordinario per varie tipologie di delibere.
- Bilancio consolidato.
- Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per perizia di stima.
- Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per dichiarazione dei redditi.

I componenti positivi lordi, le attività e la passività sono determinati con riferimento a quanto indicato dall'art.16.

Rientrano in tale previsione anche le attività relative al bilancio delle società di capitali, delle società di persone e delle imprese individuali.

Sono esclusi da tale onorario gli incontri con il cliente, le valutazioni e la acquisizioni di altri dati e informazioni per la predisposizione puntuale del bilancio.

Nell'abrogata tariffa professionale tali addebiti erano regolati dall'art.34.

ART. 25 - OPERAZIONI SOCIETARIE

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 7.1 della tabella C [art. 25]

Sul capitale sottoscritto:

- a) fino ad € 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%
- b) per il di più fino ad € 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
- c) oltre € 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Riquadro 7.2 della tabella C [art. 25]

Sul totale delle attività:

- a) fino ad € 4.000.000 dall'1% all'1,50%
- b) oltre € 4.000.000 dallo 0,50% all'1%

Art. 25 - Art. 25 1° comma - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

DATI RICHIESTI

a) CAPITALE SOTTOSCRITTO

€ 10.000,00

determinazione del compenso

				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 1.000.000,00	0,75%	1,50%	€ 75,00	€ 150,00
Per il di più fino a:	€ 15.000.000,00	0,50%	0,75%	€ -	€ -
Oltre a:	€ 15.000.000,00	0,25%	0,50%	€ -	€ -

TOTALE compenso per attività di costituzione e variazioni statuto sociale PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: CAPITALE SOTTOSCRITTO

€ 10.000,00

€ 75,00 € 150,00

Art. 25 - Art. 25 2° comma - OPERAZIONI SOCIETARIE

DATI RICHIESTI

a) TOTALE ATTIVITÀ SITUAZIONI PATRIMONIALI

€ 1.249.000,00

determinazione del compenso

				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 4.000.000,00	1,00%	1,50%	€ 12.490,00	€ 18.735,00
Oltre a:	€ 4.000.000,00	0,50%	1,00%	€ -	€ -

TOTALE compenso per attività di fusione / scissione / altre operazioni straordinarie PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: TOTALE ATTIVITÀ SITUAZIONI PATRIMONIALI

€ 1.249.000,00

€ 12.490,00 € 18.735,00

Commento:

Le previsioni dell'art.25 al comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

- > Costituzione di società, enti e associazioni;
- > Consulenza riguardante la scelta del tipo di società da costituire ed i relativi confronti civilistici e fiscali;
- > Assistenza e consulenza per la stesura delle bozze di atto costitutivo e di statuto;
- > Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali;
- > Variazione dello statuto sociale;
- > Trasformazione di società.

Il valore della pratica è determinato in funzione del capitale sottoscritto.

Le previsioni dell'art.25 al comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni straordinarie quali:

- > Liquidazioni;
- > Fusioni;
- > Scissioni;
- > Altre operazioni straordinarie;
- > Studio dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione;
- > Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali;
- > Consulenza contabile inerente la trasformazione;
- > Scissione parziale;
- > Consulenza contabile inerente la scissione parziale.

Per tutte le procedure:

- > Assistenza per i rapporti con il notaio;
- > Intervento in atto pubblico;
- > Predisposizione libri sociali e registri contabili.

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determi-

nato in funzione del totale delle attività, così come indicato dall'art.16, delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta.

Per le attività tanto del comma 1 quanto del comma 2 la differenziazione delle percentuali minime e massime consente di determinare compensi che tengano conto delle effettive prestazioni rese e dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato.

La determinazione del compenso per la relazione di stima ex art. 2343 del Codice Civile è regolata dall'art. 21 del DM 140/2012.

Nell'abrogata Tariffa professionale tali attività erano previste dall'art.40.

ART. 26 - CONSULENZA E ASSISTENZA CONTRATTUALE E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1) Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accolte dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
- 2) Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
- 3) Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.1 della tabella C [art. 26]

sul corrispettivo pattuito:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26]

sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
- c) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art. 26 - 1° comma - CONSULENZA CONTRATTUALE

DATI RICHIESTI

a) CORRISPETTIVO PATTUITO

€ 5.489.000,00

determinazione del compenso

				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 2.000.000,00	0,75%	2,00%	€ 15.000,00	€ 40.000,00
Oltre a:	€ 2.000.000,00	0,50%	0,75%	€ 17.445,00	€ 26.167,50
TOTALE compenso per attività di consulenza contrattuale PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: CORRISPETTIVO PATTUITO		€ 5.489.000,00			
			€ 32.445,00	€ 66.167,50	

Commento:

Le previsioni dell'art.26 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di: consulenza e assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, preliminari, atti, scritture private, tra i quali:

- Compravendita in genere di beni mobili, immobili
- Cessione azienda e/o di beni singoli
- Cessione quote di società
- Locazione e/o affitto di azienda, beni mobili e/o immobili
- Comodato
- Deposito
- Riporto
- Permuta
- Patto di riscatto
- Contratto estimatorio
- Contratto di somministrazione
- Appalto
- Trasporto

Mandato

Commissione

Spedizione

Agenzia

Mutuo

Conto corrente

Leasing

Franchising

Factoring

Catering

Formulazione di parere in ordine alla stesura del contratto

Assistenza per la stesura e stipula del contratto

Consulenza per la stesura e stipula del contratto

Consulenza ed assistenza per la stesura e stipula del contratto

Ricerca contraente

Consulenza ed assistenza alla trattativa

Consulenza ed assistenza in stesura e stipula del contratto

L'articolo dell'abrogata Tariffa Professionale era il 45 comma 1 che tuttavia prevedeva, contrariamente ai parametri, anche le prestazioni di durata ultra annuale con la maggiorazione del 100%.

Il valore della pratica è con riferimento al corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate al cessionario.

Art. 26 - 2° comma - CONSULENZA SU FINANZIAMENTI**DATI RICHIESTI**

a) CAPITALE MUTUATO/FINANZIATO		€ 2.500.000,00					
determinazione del compenso						MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 2.000.000,00	0,75%	1,00%	€ 15.000,00	€ 20.000,00		
Oltre a:	€ 2.000.000,00	0,50%	0,75%	€ 2.500,00	€ 3.750,00		
TOTALE compenso per attività su contratti di mutuo/finanziamento/contributi PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:							
CAPITALE MUTUATO/ FINANZIATO/CONTRIBUTI		€ 2.500.000,00				€ 17.500,00	€ 23.750,00

Commento:

Le previsioni dell'art.26 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni riguardanti:

contratti di mutuo

contratti di finanziamento

contributi a fondo perduto

L'articolo della precedente Tariffa Professionale era il 45 comma 5.

Il valore della pratica è con riferimento all'importo del capitale mutuato o erogato.

Nel caso di finanziamenti o contributi il valore degli stessi.

DATI RICHIESTI

a) CAPITALI/VALORI ECONOMICO-FINANZIARI	€ 2.310.000,00						
determinazione del compenso				MINIMO		MASSIMO	
Fino a:	€ 2.000.000,00	0,75%	1,00%	€ 15.000,00	€ 20.000,00		
Oltre a:	€ 2.000.000,00	0,50%	0,75%	€ 1.550,00	€ 2.325,00		
TOTALE compenso per attività di consulenza economico finanziaria PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: CAPITALE MUTUATO/ FINANZIATO/CONTRIBUTI	€ 2.310.000,00						
		€ 16.550,00 € 22.325,00					

Le previsioni dell'art.26 comma 3 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

- > Analisi di bilancio
- > Analisi aziendali strategiche
- > Analisi indici operativi, finanziari, legati alla crisi d'impresa
- > Consulenza economico-finanziaria
- > Consulenza su *software* e prodotti informatici legati alla ottimizzazione aziendale
- > Formulazione di parere in ordine alla situazione finanziaria di persone fisiche e/o enti
- > Assistenza e consulenza per la stesura di piano finanziario
- > Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di risanamento
- > Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di ristrutturazione del debito
- > Consulenza, assistenza nella predisposizione di *business plan*

- > Consulenza, assistenza nella predisposizione di piani industriali
- > Consulenza per indici, flussi, redditività
- > Consulenza, assistenza per l'analisi dei costi industriali
- > Consulenza, assistenza continuativa aziendale, societaria

Non è prevista l'ipotesi di contratti con prestazioni periodiche o continuative di durata ultrannuale.

Gli articoli dell'abrogata Tariffa professionale erano il 53, 54 e 55.

ART. 27 - ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORDATARIE

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per le ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Riquadro 9 della tabella C [art. 27]

Sul totale delle passività:

- a) fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%
- b) oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Art. 27 - ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORDATARIE**DATI RICHIESTI**

a) TOTALE DELLE PASSIVITÀ		€ 5.289.000,00				
determinazione del compenso				MINIMO		MASSIMO
Fino a:	€ 1.000.000,00	1,00%	2,00%	€ 10.000,00	€ 20.000,00	
Oltre a:	€ 1.000.000,00	0,70%	0,90%	€ 30.023,00	€ 38.601,00	
TOTALE compenso per attività di assistenza in procedure concorsuali PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: TOTALE DELLE PASSIVITÀ		€ 5.289.000,00		€ 40.023,00 € 58.601,00		

Commento:

La previsione dell'art.27 attiene al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

- Assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale
- Controllo e analisi dei bilanci.
- Controllo posizioni economico-finanziarie in corso con formazione delle relative situazioni.
- Analisi critica della situazione economico, patrimoniale, finanziaria con redazione di diverse possibilità di accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento.
- Consulenza per individuare la soluzione più adatta.
- Procedura di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria.
- Stesura del piano concordatario.
- Istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex art. 160 L.F.*
- Attività propedeutiche alla formazione di proposta di ristrutturazione del debito *art. 182 L.F.*
- Attività propedeutiche alla formazione del piano di risanamento attestato *art. 67 L.F.*

Le prestazioni ed il meccanismo di valorizzazione sono chiaramente individuabili nel totale delle passività accertate.

Si ricorda che per tutte le altre attività (attestazione del piano e perizie di supporto al piano) deve essere applicato l'art. 21 del DM 140/2012 e che, ai sensi del comma 2, in caso di esito negativo della procedura il compenso dovrà essere ridotto fino alla metà.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 44.

ART. 28 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA TRIBUTARIA

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.1 della tabella C [art. 28, comma 1]

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
Dichiarazione IRAP	euro 200
Dichiarazione IVA	euro 250
Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150

Dichiarazione di successioneeuro 350
 Altre dichiarazioni e comunicazionieuro 100
 Invio telematico euro 20

Riquadro 10.2 della tabella C [art. 28, comma 2]

Sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi
 dovuti: dall'1% al 5%

Riquadro 10.3 della tabella C [art. 28, comma 3]

Sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi
 dovuti: dall'1% al 5%

Art. 28 - 1° ASSISTENZA TRIBUTARIA

Prestazioni di assistenza tributaria relative alla predisposizione delle dichiarazioni:

- dei redditi delle persone fisiche senza Partita Iva	€	150,00
- dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con Partita Iva	€	450,00
- dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	€	550,00
- dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	€	650,00
- IRAP	€	200,00
- IVA	€	250,00
- dei sostituti di imposta	€	150,00
- dichiarazioni di successione	€	350,00

Prestazioni di assistenza tributaria relative alla predisposizione di:

- Altre dichiarazioni e comunicazioni	€	100,00
- Invio telematico	€	20,00

Commento:

Le previsioni dell'art.28 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni relative agli adempimenti dichiarativi e la loro valorizzazione è piuttosto chiara:

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali
- Dichiarazioni IRAP
- Dichiarazioni IVA
- Dichiarazione dei sostituti di imposta
- Dichiarazione di successione
- Altre dichiarazioni e comunicazioni
- Comunicazione annuale dati IVA
- Dichiarazioni di intento
- Elenchi INTRASTAT
- Comunicazioni/denunce camerali
- Comunicazioni/denunce Agenzia Entrate
- Dichiarazione IMU

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 47.

Occorre precisare che non è previsto alcun riferimento ai diversi valori di riferimento per determinare il valore della pratica.

Il compenso è identico che si tratti di un volume d'affari di milioni di euro o di poche centinaia di migliaia di euro.

L'unica possibilità di commisurare l'impegno profuso e le responsabilità per le diverse tipologie di valori è quella di applicare le maggiorazioni o le riduzioni di cui all' art.18.

Art. 28 - 2° - RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA

DATI RICHIESTI

VALORE DELLA PRATICA	€ 542.710,00				
determinazione del compenso				MINIMO	MASSIMO
Imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi	€ 542.710,00	1,00%	5,00%	€ 5.427,10	€ 27.135,50
TOTALE compenso per attività di assistenza e rappresentanza tributaria PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:	€ 542.710,00				
				€ 5.427,10	€ 27.135,50

Commento:

Le previsioni dell'art.28 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni svolte per la predisposizione di ricorsi e altri atti alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali e alla funzione di rappresentanza in giudizio; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà.

- Istanze di rateazione
- Istanza di rimborso o compensazione IVA trimestrale
- Istanza di accertamento con adesione
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
- Appello/controricorso alla Commissione Tributaria Regionale
- Memorie su ricorsi, controricorsi e appelli
- Rappresentanza tributaria con interventi personali presso gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, gli uffici della riscossione per udienze, contraddittori, accessi, ispezioni, verifiche, perquisizioni, sequestri, convocazioni, interrogatori.

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 48 secondo comma.

Art. 28 - 3° - CONSULENZA TRIBUTARIA**DATI RICHIESTI**

Imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti	€	41.540,00				
determinazione del compenso					MINIMO	MASSIMO
Imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi	€	41.540,00	1,00%	5,00%	€ 415,40	€ 2.077,00
TOTALE compenso per attività di consulenza tributaria						
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:	€	41.540,00				
					€ 415,40	€ 2.077,00

Commento:

Le previsioni dell'art.28 comma 3 si riferiscono alla consulenza tributaria resa al cliente per l'esame, studio e formulazione di un parere in merito a comportamenti da assumere per mantenere una corretta condotta fiscale o in caso di verifiche o accertamenti in merito alla più conveniente strategia da adottare in fase di precontenzioso o di contenzioso; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà.

Consulenza per l'esame, lo studio e la formulazione di pareri in merito a:

- Corretti comportamenti da assumere in determinate fattispecie fiscali.
- Definizione della più conveniente strategia fiscale da adottare in fase di verifica, di accertamento, di precontenzioso, di contenzioso.
- Consulenza finalizzata a determinare l'impatto tributario puntuale o proiettato nel tempo di singole operazioni.
- Consulenza finalizzata a individuare e proporre alternative soluzioni di *tax planning* su singole operazioni o in generale sulla situazione reddituale e sul conseguente carico fiscale del contribuente.

In caso di prestazioni di sola consulenza finalizzata a determinare il carico tributario per specifiche operazioni o l'individuazione di soluzioni di tax planning tra loro alternative il valore della pratica è definito dalle imposte che sono o sarebbero dovute; nel caso si trattasse di imposte o tasse ricorrenti, è opportuno riferirsi a quelle stimate e dovute per ogni annualità.

L'articolo dell'abrogata tariffa professionale era il 47, terzo comma, lettera f).

ART. 29 - SINDACO DI SOCIETÀ

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Riquadro 11 della tabella C [art. 29]

Sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- a) fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- b) per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- c) per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- d) per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- e) per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Art. 29 - 3° - COLLEGIO SINDACALE

DATI RICHIESTI

Sommatoria componenti positivi di reddito lordi e delle attività	€ 6.080.000,00		
Riduzione 2° Comma? (S/N)	N	% di <	
Ipotesi di Sindaco Unico? (S/N)	N	% di >	
Presidente Collegio Sindacale? (S/N)	S	% di >	50%

				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	€ 5.000.000,00			€ 6.000,00	€ 8.000,00
Per il di più fino a:	€ 100.000.000,00	0,0090%	0,0100%	€ 97,20	€ 108,00
Per il di più fino a:	€ 300.000.000,00	0,0060%	0,0090%	€ -	€ -
Per il di più fino a:	€ 800.000.000,00	0,0050%	0,0060%	€ -	€ -
Per ogni 100.000,00 oltre:	€ 800.000.000,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00		
maggiorazione per incarico di presidente del collegio sindacale				€ 3.048,60	€ 4.054,00

TOTALE compenso per incarico di sindaco PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A: RICAVI LORDI + ATTIVITÀ	€ 6.080.000,00
---	----------------

€ 9.145,80	€ 12.162,00
------------	-------------

Commento:

Le previsioni dell'art.29 attengono al calcolo degli onorari per l'incarico di sindaco effettivo per il controllo della legalità e sull'amministrazione della società come disciplinata dall'art.2397 e seguenti del Codice Civile, nonché dall'art.2477, con riferimento alle società a responsabilità limitata.

Si rammenta che in caso di incarico congiunto sindaco-revisore il seguente articolo dispone solamente per l'onorario della funzione sindacale mentre per quello riguardante la revisione legale dei conti occorre necessariamente riferirsi alle previsioni dell'art.22. Il D.M. 140/2012 prevede, per la determinazione dei compensi, la sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività come indicati nel precedente art.16.

È confermata la riduzione del 50% del compenso per la funzione di sindaco svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali e in società in liquidazione o in procedura concorsuale.

È confermato l'aumento fino al 50% del compenso quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale.

È introdotto l'aumento fino al 100% del compenso quando il professionista riveste la carica di sindaco unico.

Non viene determinato il compenso nel caso di società soggette all'obbligo del bilancio consolidato.

Si consiglia di consegnare alla società un preventivo affinché sia l'assemblea a determinare gli onorari annuali per la carica tenendo ben presente che l'art.29 non prevede alcun onorario per la partecipazione alle riunioni societarie.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 37.

9 IL CRITERIO ANALOGICO

Quando gli onorari non siano stati preconcordati e non possano essere determinati secondo una specifica disposizione, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.140/2012 "*Parametri*" è espressamente indicato: "...L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso...", conseguentemente in caso di assenza di una specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali non sono previsti onorari specifici determinati analiticamente.

L'estensione dell'applicazione del criterio interpretativo analogico, attuata con il richiamo delle altre tariffe professionali, consente di risolvere indirettamente taluni casi in cui la determinazione dei compensi era di difficile soluzione, quali ad esempio:

PRESTAZIONE PROFESSIONALE	RIFERIMENTO ANALOGICO
CONTABILITA' DEL PERSONALE	PARAMETRI CONSULENTI DEL LAVORO
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	PARAMETRI AVVOCATI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	PARAMETRI AVVOCATI
COMPONIMENTI AMICHEVOLI	PARAMETRI AVVOCATI
CTU	ARTT. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002)
ARBITRATI	CAMERA ARBITRALE
SISTEMAZIONI TRA EREDI	PARAMETRI AVVOCATI O NOTAI
SISTEMAZIONI PATRIMONIALI	PARAMETRI AVVOCATI O NOTAI
SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI	PARAMETRI AVVOCATI O NOTAI

10 LIQUIDAZIONE PARCELLE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

In caso di presenza del preventivo scritto e accettato dal cliente il Consiglio dell'Ordine prenderà atto ma non potrà entrare nel merito così come indicato dal "Il Pronto Ordini 201/2012" del 5 settembre 2012 che indica quanto segue:

"...In presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta (in particolare l'accettazione del cliente) dalla quale risultano gli onorari preconcordati, si limiterà ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato in merito. Qualora, invece, non sussista alcuna documentazione dalla quale risultino gli oneri preconcordati, il Consiglio dell'Ordine si troverà nell'impossibilità di esprimere il proprio parere...".

In caso di mancanza del preventivo scritto e accettato dal cliente per le prestazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/2012 e cioè prima del 24 gennaio 2012 e terminate entro il 22 agosto 2012 (giorno della pubblicazione del D.M. 140/2012) il Consiglio dell'Ordine può liquidare le parcelle applicando la tariffa professionale abrogata.

Per quelle terminate dal 23 agosto 2012 il Consiglio dell'Ordine può fornire il proprio parere con quanto previsto dai parametri.

11 L'ART.2233 DEL CODICE CIVILE

“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene (comma 1).

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (comma 2)”.

Tale articolo non ha subito alcuna modifica formale, ma l’abrogazione delle tariffe elimina di fatto il loro utilizzo e, conseguentemente, il compenso è determinato dalle parti o dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.

La relazione illustrativa del DM 140/2012, invece, ritiene che la norma speciale dell’art. 1, comma 5, del DL 1/2012 che recita “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle tariffe di cui al comma 1”, escluda “implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione di sentire l’associazione professionale cui si riferisce l’art. 2233 C.C.”.

Poiché la struttura dell’art. 2233 del Codice Civile rimane inalterata, in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe, il compenso è determinato dal giudice, sentito il parere dell’Ordine professionale.

Al Consiglio dell’Ordine spetta di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile.

Il parere del Consiglio dell’Ordine è totalmente diverso rispetto al parere di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 633, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile in vigenza della tariffa professionale.

Con l’abrogazione della tariffa professionale è venuta meno la funzione della liquidazione del Consiglio dell’Ordine, che rappresentava lo strumento mediante il quale era espressa una valutazione tecnica sulla correttezza degli onorari applicati, conseguentemente il nuovo parere del Consiglio dell’Ordine non sarà più un parere di conformità (sulla corretta applicazione della tariffa professionale) ma semplicemente la valutazione di quanto previsto dai parametri indicati dal D.M. 140/2012.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà:

fornire al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista;
rappresentare un supporto per la comprensione della complessità della prestazione, se necessario, la quantificazione dovrà essere determinata dopo aver esaminato la documentazione completa sull'attività professionale svolta.

12 MODALITÀ PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Presentazione della domanda di liquidazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine a mezzo di apposita modulistica e versamento del diritto previsto;
2. Esame e liquidazione della parcella da parte di una Commissione "Liquidazione Parcelle";
3. Delibera della liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine;
4. Emissione del certificato di liquidazione.

Il certificato di liquidazione potrà essere utilizzato per chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 636 del Codice di procedura civile.

Congiuntamente alla richiesta di liquidazione occorrerà, inoltre, predisporre una relazione illustrativa che contenga:

- valore e natura della pratica;
- durata dell'incarico;
- descrizione dello svolgimento della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell'opera prestata.

Commissione Liquidazione Parcelle, Sezione 1:**Delegati del Consiglio:** Giuseppe Munafò; Ugo Marco Pollice**Presidente della Commissione:** Stefano D'Amora

Componenti: Arbini Barbara, Ariotto Davide, Casiraghi Mirco Attilio, Fort Roberto, Gazzola Vittorio, Ginevra Edoardo, Marino Gloria Francesca, Mazzotta Giovanni, Pizzelli Paola, Rapazzini De Buzzaccarini Giangaleazzo, Rigobon Marco, Tomassi Cinzia, Tortora Andreit.

Commissione Liquidazione Parcelle, Sezione 2:**Delegati del Consiglio:** Giuseppe Munafò; Ugo Marco Pollice**Presidente della Commissione:** Santino Mazzilli

Componenti: Beltrami Anna Adriana, Binacchi Luca, Bocca Maurizio, Capone Roberto, De Luigi Maria Adalgisa, Gargioni Daniele, Gavazzi Emanuele Giuseppe, Leoni Francesco, Panceri Massimo, Pizzelli Fulvio, Zoccola Riccardo.

Commissione Liquidazione Parcelle, Sezione 3A:**Delegati del Consiglio:** Giuseppe Munafò; Ugo Marco Pollice**Presidente della Commissione:** Angelo Di Leva

Componenti: Ammendola Roberto, Branca Dario, Coato Marcello, Coletta Anna Tatiana Bianca, D'Adda Fabio, Merra Nicola, Schettini Domenico, Tracanella Luca.

Commissione Liquidazione Parcelle, Sezione 3B:**Delegati del Consiglio:** Giuseppe Munafò; Ugo Marco Pollice**Presidente della Commissione:** Angelo Franco Gulisano

Componenti: Bagnoli Fabio, Marcolini Camillo, Motta Stefania, Orsatti Chiara, Perazzi Massimo Fabio Basilio, Postiglione Roberta, Riva Angelo, Roversi Angelo Mario, Tiburzi Nazareno.

Commissione Liquidazione Parcelle, QUARTA SEZIONE:**Delegati del Consiglio:** Giuseppe Munafò; Ugo Marco Pollice**Presidente della Commissione:** Angelo Di Leva**Vice Presidente della Commissione:** Francesco Leoni**Segretario:** Vittorio Gazzola

Componenti: D'Amora Stefano, Di Leva Angelo, Esposito Antonio Giuseppe, Gulisano Angelo Franco, Leoni Francesco, Marcarini Michaela, Rapazzini De Buzzaccarini Giangaleazzo, Tomassi Cinzia, Tracanella Mario.

Direttore Responsabile: Patrizia Riva**Segreteria:** Elena Cattaneo, Via Pattari 6 • 20122 Milano, tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

ANNO 2007

- » **nr. 1 - L'amministrazione nelle S.r.l.** • Simone Allodi
- » **nr. 2 - Lo Statuto dei diritti del contribuente** • Alessandro Turchi
- » **nr. 3 - Finanziamento dei Soci** • Giorgio Zanetti
- » **nr. 4 - Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario** • Paolo Brecciaroli
- » **nr. 5 - Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti** • Marco Grumo
- » **nr. 6 - La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti** • Gian Gaetano Bellavia
- » **nr. 7 - Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali** • Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva
- » **nr. 8 - La previdenza nella professione di Dottore Commercialista** • Ernesto F. Carella
- » **nr. 9 - L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali** • Mario Difino
- » **nr. 10 - La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali** • Ciro D'Aries
- » **nr. 11 - Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004)** • Ambrogio Piccoli
- » **nr. 12 - Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese** • a cura di Adriano Propersi
- » **nr. 13 - Le parti e la loro assistenza in giudizio** • Mariacarla Giorgetti

ANNO 2008

- » **nr. 14 - Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs. n. 139 del 28 giugno**

2005 • a cura della *Commissione Albo, Tutela e Ordinamento* oe 2005-2007

- » **nr. 15 - Carta Europea dei diritti del contribuente** • a cura della *Commissione Normative Comunitarie 2005-2007*
- » **nr. 16 - Elementi di Procedura civile applicati alle impugnazioni del Processo tributario** • Mariacarla Giorgetti
- » **nr. 17 - Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento** • Carlo Arlotta
- » **nr. 18 - *Controlled Foreign Companies Legislation*: analisi comparata negli Stati comunitari** • Sebastiano Garufi
- » **nr. 19 - Il codice di condotta EU: finalità e analisi comparativa a livello europeo** • Paola Sesana
- » **nr. 20 - Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI** • Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi
- » **nr. 21 - La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409-ter del Codice Civile)** • Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano

ANNO 2009

- » **nr. 22 - L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle *stock option*?** • Vito Marraffa
- » **nr. 23 - Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile** • Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini
- » **nr. 24 - Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa** • Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri
- » **nr. 25 - Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento** • Francesco Grasso, Paolo Terazzi
- » **nr. 26 - Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi** • Aldo Stesuri

ANNO 2010

» **nr. 27 - La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F.** • Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali

» **nr. 28 - Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004)** seconda edizione • Ambrogio Picolli

» **nr. 29 - L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi** • Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto

» **nr. 30 - Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto** • Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar

» **nr. 31 - La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010** • Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Ufficio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini

» **nr. 32 - Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali** • Commissione Informatica e Codice Civile I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto

» **nr. 33 - Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute** • Mario Tracanella

ANNO 2011

» **nr. 34 - Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS** • Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta

» **nr. 35 - Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia** • Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di

lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertoletti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini

» **nr. 36 - La mediazione civile - Novità normative e contesto operativo** • Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta

» **nr. 37 - La mediazione civile - Le tecniche di gestione dei conflitti** • Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta

» **nr. 38 - Caratteri e disciplina del concordato fallimentare** • Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana

» **nr. 39 - Remunerare gli amministratori - Compensi incentivati e governance** • Gianluigi Boffelli

ANNO 2012

» **nr. 40 - Scritti di Luigi Martino** • Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo

» **nr. 41 - Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS** • Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa

» **nr. 42 - L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente** • Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra

» **nr. 43 - Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma** • Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali

» **nr. 44 - Introduzione all'Istituto del Trust** • Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni

» **nr. 45 - Ambiti di applicazione del Trust** • Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni

ANNO 2013

» **nr. 46 - Arbitro Bancario Finanziario** • Commissione Metodi ADR

» **nr. 47 - Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC** • Commissione **Principi Contabili** - a cura di Girolamo Matrangola

» **nr. 48 - La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale** • Commissione **Metodi ADR** - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna

» **nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili** • Commissione **Diritto Tributario Nazionale** - a cura di Federica Fiorani

» **nr. 50 - Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale** • Commissione **Bilancio Integrato** - a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti

ANNO 2014

» **nr. 51 - I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF** • Commissione **Controllo Societario**

» **nr. 52 - La previdenza nella professione di Dottore Commercialista** • Commissione **Cassa Previdenza Dottori Commercialisti** - a cura di Ernesto Carella

» **nr. 53 - Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del *Business Plan*** • Commissione **Finanza e Controllo di Gestione** - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami

» **nr. 54 - La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati - Novità e riflessi sulla disciplina nazionale** • Commissione **Principi Contabili** - a cura di Tiziano Sesana

» **nr. 55 - Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro** • Commissione **Lavoro** - a cura di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello

» **nr. 56 - Le *Start-up innovative*** • Commissioni **Start-up, Microimprese e Settori Innovativi e Diritto Tributario Nazionale** - a cura di Antonio Binacchi e Alessandro Galli

ANNO 2015

» **nr. 57 - Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche** • Commissione **Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali** - a cura di Giannicola Rocca

» **nr. 58 - Il Concordato preventivo: esperienze empiriche** • Commissione **Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali** - a cura di Giannicola Rocca

» **nr. 59 - Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del *business plan*** • Commissione **Finanza e Controllo di Gestione** - a cura di Carlo Arlotta, Salvatore Carbone, Francesco Aldo De Luca, Alessandra Tami

» **nr. 60 - La collaborazione volontaria. I diversi perché di una scelta (quasi) obbligatoria** • Commissione **Normative a Tutela dei Patrimoni** - a cura di Marco Salvatore, Paolo Ludovici, Fabrizio Vedana

» **nr. 61 - Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia** • Commissione **Controllo Societario** - a cura di Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Luca Magnano San Lio, Claudio Mariani

» **nr. 62 - Accertamento sintetico, redditometro e "*redditest*"** • Commissione **Diritto Tributario Nazionale** - a cura di Alessandro Cerati

ANNO 2016

» **nr. 63 - Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004)** • terza edizione • Commissione **Diritto Tributario Nazionale** - a cura di Ambrogio Andrea Picolli

» **nr. 64 - Revisione della contabilità di condominio** • Gruppo di lavoro della Commissione **Amministrazioni Immobiliari**

» **nr. 65 - Appunti per una cultura di parità** • Commissione **Pari Opportunità** - a cura di Grazia Ticozzelli

» **nr. 66 - Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Prima parte. Conservazione digitale.**

Evoluzione del quadro normativo •

Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano - a cura di Pietro Luca Agostini, Ruggiero Delvecchio, Davide Grassano, Giuseppe Mantese, Francesco Milano

» nr. 67 - Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza.

Seconda parte. **Fattura elettronica. Scenari** • Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano - a cura di Pietro Luca Agostini, Filippo Caravati, Paolo A. Catti, Claudio Rorato

» nr. 68 - Il welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica • Commissione Lavoro - a cura di Loris Beretta, Vittorio De Luca e Salvatore Vitiello

» nr. 69 - Il bilancio integrato per le PMI • Commissione Bilancio Integrato

ANNO 2017

» nr. 70 - La normativa antiriciclaggio per i professionisti - L'operatività del D.Lgs. 231/2007 e le indicazioni di matrice internazionale • Commissione Antiriciclaggio - a cura di Barbara Arbini, Andrea Bignami, Antonio Fortarezza

» nr. 71 - Sistemi di allerta interna.

Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario - Guida in materia di sistemi di allerta preventiva • Commissione Controllo Societario - a cura di Daniele Bernardi, Massimo Talone

» nr. 72 - La gestione e il controllo della tesoreria e dei rischi finanziari nelle PMI • Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Riccardo Coda

» nr. 73 - Appalto e rapporti di lavoro • Commissione Lavoro - a cura di Bernardina Calafiori, Sergio Vianello

ANNO 2018

» nr. 74 - Le amministrazioni straordinarie fra salvaguardia della continuità, tutela dei livelli occupazionali ed efficacia

delle azioni di risanamento • Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa - a cura di Giannicola Rocca, Diego Corrado

» nr. 75 - Il Concordato con continuità aziendale • Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa - a cura di Giannicola Rocca e Giuseppe Acciaro

» nr. 76 - Smart Working: le regole applicative • Commissione Lavoro - a cura di Loris Beretta, Bernardina Calafiori, Giada Rossi, Sergio Vianello

» nr. 77 - Gli strumenti di finanziamento per le start-up e PMI • Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi - a cura di Cristina Erminero, Ezio Este, Riccardo Ricci

» nr. 78 - L'Educazione Finanziaria per Consumatori, Risparmiatori, Imprese. Gli Strumenti di Pagamento - Gli Strumenti di Investimento - Gli Strumenti di finanziamento • Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Vanina Stagno Piantanida

ANNO 2019

» nr. 79 - Il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il codice della crisi e dell'insolvenza • Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa - a cura di Giannicola Rocca, Antonio Di Falco

» nr. 80 - Governance e controlli interni nelle società non quotate alla luce del Codice della crisi di impresa • Gruppo di lavoro trasversale delle Commissioni Governance delle Società Quotate, Controllo Societario e Revisione, Compliance e Modelli Organizzativi - a cura di Francesca Novati, Rosanna Vicari

ANNO 2020

» nr. 81 - La liquidazione giudiziale • Commissione Procedure Concorsuali - a cura di Roberto Marcianesi

Finito di stampare
nel mese di aprile 2021

Publydecor
Osnago (LC)



I QUADERNI

numero

82

Si può certamente affermare che l'abrogazione delle Tariffe Professionali ha azzerato anni di logiche e consuetudini acquisite in materia di onorari professionali per favorire la legge del libero mercato ovvero della concorrenza spesso selvaggia.

Periodicamente assisto allo smarrimento dei Colleghi che non comprendono i motivi per i quali le loro prestazioni non debbano avere onorari adeguati all'impegno profuso e che per le quali sino al mese di agosto 2012 potevano chiedere l'eventuale liquidazione.

È estremamente difficile cercare di spiegare che non vi è più alcuna cautela se non si cambia radicalmente modo di approcciare il rapporto, così come è inutile cercare di comprendere da quale ragionamento abbia prodotto l'idea di "parametri" così disallineati dall'attività professionale quotidiana.

Questo quaderno ha l'intento di aiutare a comprendere che il cambiamento è irreversibile e conseguentemente anche l'organizzazione dell'attività dei nostri studi deve prenderne atto e adeguarsi.

Ringrazio i Colleghi che in passato si sono appassionati all'argomento, alla mia prima Presidente di Commissione Raffaella Leoni e all'ultimo Carlo Bozzali e a quanti hanno contribuito con i loro studi e le loro pubblicazioni alla nascita di questo lavoro.

Il Quaderno è opera di **Angelo Di Leva**

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale in Milano, è Presidente delle Commissioni Liquidazioni Parcelle istituite presso l'Odcec del capoluogo lombardo.

Svolge attività professionale di consulenza in materia societaria e tributaria e fa parte di Collegi sindacali di società di capitali. Ininterrottamente dal 1983 è componente di Commissioni Liquidazione Parcelle.

ISSN 1971-2456